

STATUTO

“ASSOCIAZIONE ITALIANA TEDESCHI IN ITALIA”

ART.1

L'anno ... il giorno del mese di ..., in Verona, Via Pancaldo 70, si costituisce tra i sottoscritti l'Associazione senza scopo di lucro denominata:

“ASSOCIAZIONE ITALIANA TEDESCHI IN ITALIA”

(A.I.T.I.)

L'Associazione ha sede in Lazise, Via della Cintura n. 2.

SCOPO

ART. 2

Gli scopi dell'Associazione sono:

- a) Tutelare gli interessi delle persone fisiche e giuridiche tedesche presenti in Italia e migliorare i rapporti tra queste ed quelle italiane;
- b) Promuovere lo scambio di informazioni, esperienze e conoscenze nel settore giuridico, economico, fiscale e culturale fra persone fisiche e giuridiche Italiane e tedesche;
- c) Organizzare convegni ed ogni altra forma di rappresentazione pubblica volta a favorire l'integrazione della comunità tedesca in Italia;
- d) Assistere e consigliare le persone fisiche e giuridiche tedesche in Italia attivando per questi servizi di informazioni, assistenza e supporto per ogni genere di necessità inerente agli scopi dell'Associazione;
- e) consolidare e migliorare l'integrazione dei persone fisiche e giuridiche tedesche che hanno residenza, interessi privati, commerciali, industriali, finanziari, culturali, sociali, turistici o altro in Italia.
- f) Collaborare con enti locali, nazionali ed internazionali al fine di meglio curare gli interessi persone fisiche e giuridiche tedesche in Italia;

DURATA

ART. 3

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ASSOCIATI

ART. 4

Potranno diventare soci persone fisiche di nazionalità italiana o di lingua tedesca, persone giuridiche che abbiano sede in Italia o in Germania ed enti pubblici che abbiano interesse al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

ART. 5

Successivamente alla costituzione possono aderire all'associazione le persone fisiche, giuridiche e gli enti con le caratteristiche di cui all'art. 5, la cui domanda di ammissione, preventivamente pervenuta in apposito modulo al Consiglio Direttivo dell'associazione, sia stata accettata a maggioranza dallo stesso. Lo stato di socio non può essere trasmesso a terzi per atto *inter vivos* o *mortis causa*.

ART. 6

L'appartenenza all'associazione sarà classificata come segue:

1 – SOCIO FONDATORE: membro fondatore che ha tutti i diritti e privilegi. Egli è titolare dell'elettorato attivo e passivo e potrà essere eletto a qualsiasi carica. Ogni socio Fondatore è tenuto a pagare le quote stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo per tale categoria di soci.

2 – SOCIO ORDINARIO: membro non fondatore, che abbia aderito all'associazione successivamente. Tale Socio otterrà, previo unanime consenso del Consiglio Direttivo, il diritto di voto e l'elettorato passivo. E' tenuto a pagare le quote stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo per tale categoria di soci.

3 – SOCIO SOSTENITORE: membro non fondatore che, per qualsiasi motivo, non intenda partecipare attivamente alla vita dell'associazione, ma desideri tuttavia essere associato. Tale qualifica deve essere attribuita al socio richiedente dal Consiglio Direttivo, per la durata massima di un anno, salvo rinnovo. Il socio sostenitore non può essere eletto ad alcuna carica e non ha diritto di voto. Ha diritto a ricevere tutte le comunicazioni sulle attività ed iniziative dell'associazione. La quota sociale viene quantificata annualmente dal Consiglio Direttivo. Il socio sostenitore potrà presentare domanda per diventare socio ordinario, che dovrà essere approvata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

4 – SOCIO ONORARIO: membro, persona fisica di qualsiasi nazionalità, alla quale l'Associazione desidera conferire la partecipazione all'Associazione, previa deliberazione a maggioranza del Consiglio Direttivo, per meriti particolari. La quota di iscrizione sarà sostenuta dall'Associazione. Può assistere alle riunioni senza diritto di voto e non può ricoprire alcuna carica all'interno dell'Associazione.

ART. 7

La qualità di socio si perde per:

1. dimissioni volontarie, accettate dal Consiglio Direttivo;
2. morte;
3. morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta.
4. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio direttivo, nei casi in cui il socio commetta azioni disonorevoli entro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta, ostacoli il buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il Consiglio Direttivo decide sull'eventuale riammissione a maggioranza assoluta.

ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote sociali, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- contributi di enti pubblici e privati a puro titolo di liberalità;
- lasciti e donazioni;
- introiti da sottoscrizioni o raccolte occasionali;
- introiti da eventuali e occasionali attività commerciali esercitate;

Ogni socio è tenuto a versare la quota associativa ed i contributi nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo entro il termine tassativo del 31 dicembre dell'anno associativo.

SEDI E COMITATI

ART. 9

L'associazione potrà costituire delle sedi nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere i propri scopi. L'Associazione può inoltre fondarsi su comitati permanenti quali:

- Comitato Legale
- Comitato Fiscale
- Comitato Commercio
- Comitato Finanze
- Comitato Pubblicazioni
- Comitato Industria
- Comitato Agricoltura
- Comitato Sanità
- Comitato Ambiente
- Comitato Territorio
- Comitato Lavori Pubblici
- Comitato Turismo
- Comitato Cultura
- Comitato Sport
- Comitato Scienze
- Comitato Trasporti
- Comitato Dogane
- Comitato Magazzini
- Comitato Immobiliare

- Comitato Assistenza
- Comitato Pubbliche Relazioni

Ogni comitato permanente avrà un suo responsabile.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea degli associati;
- il consiglio direttivo;

ASSEMBLEA

ART.11

L'assemblea rappresenta il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è costituita dai soci titolari del diritto di voto (FONDATORI E ORDINARI) ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati, sebbene non presenti o dissenzienti.

ART. 12

Per poter prendere parte alle assemblee i soci dovranno essere in regola con il versamento della quota associativa annua.

Ogni socio con diritto di voto, sia esso persona fisica o giuridica, ha diritto ad esprimerne solamente uno.

Ogni persona giuridica esprime il proprio voto a mezzo del legale rappresentante o chi da questi delegato.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, anche da un soggetto terzo. Ogni delegato non può rappresentare più di un associato. La delega può essere conferita anche agli associati membri del Consiglio Direttivo, salvo il caso in cui debbano approvare bilanci o deliberare in merito a responsabilità dei consiglieri.

ART. 13

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci titolari del diritto di voto, a norma dell'art. 20 c.c.

ART. 14

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso di convocazione, a mezzo lettera raccomandata spedita attraverso il servizio postale o recapitata a mano, fax, telegramma o e-mail, presso il domicilio dichiarato dagli associati al momento della costituzione, se soci fondatori; negli altri casi al momento dell'adesione stessa; in ogni caso l'avviso di convocazione dovrà essere recapitato almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza.

Nella comunicazione devono essere indicati il luogo, il giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

ART. 15

L'assemblea ordinaria delibera sul rendiconto economico e finanziario, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e su quant'altro a lei demandato dalla legge o per statuto.

L'assemblea straordinaria delibera per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, con la presenza di almeno 3/4 degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci con diritto di voto.

ART. 16

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti i 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, tanto nell'assemblea ordinaria che nell'assemblea straordinaria, saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con la maggioranza dei presenti.

ART. 17

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se ritiene necessario, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 18

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 ad 11 membri eletti dall'assemblea degli associati fra i soci fondatori e ordinari per la durata di 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente ed un segretario – tesoriere.

ART. 19

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

Il singolo consigliere o l'intero Consiglio Direttivo rimarranno in carica in regime di *prorogatio* per compiere gli atti di ordinaria amministrazione fin tanto che non saranno rinnovati o sostituiti.

ART. 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno uno consiglieri, senza formalità.

ART. 21

Compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare a maggioranza sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesto dai soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione dei soci qualora si rendesse necessario;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- redigere un programma annuale delle attività dell'Associazione entro il 31 dicembre di ogni anno;
- stabilire le quote annue d'iscrizione dei soci relativamente a

ciascuna categoria sociale;

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale la decisione del Presidente.

In caso di impedimento del Presidente del Consiglio, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in mancanza dal consigliere più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 22

Il **Presidente** rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio.

ART. 23

Il **Vice-Presidente** sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ART. 24

Il **Tesoriere** redige il rendiconto dell'associazione ed ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea, cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 25

Il **segretario** redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza e alle comunicazioni.

ANNO SOCIALE

ART. 26

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

FORO COMPETENTE

ART. 27

Foro competente a giudicare di tutte le controversie sorte tra le Parti aderenti al presente statuto è quello di Verona.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 28

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di cui al Codice Civile.